

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 del 10.06.2013

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2013/2015

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno dieci del mese di giugno nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

Idaditano presenti i signoti Consigi	1011.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	γ
	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	11302.113
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo		X	Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Giuseppe Fusi		X
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi		X	Dario Romeo		X
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo	X		Stefano Parolari	X	
Casto Pattarini	X		Giorgio Siani	X	
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani	X	
Irene Riva	X		Giovanni Colombo		X
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello	X		TOTALE	31	10

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali: Ghislanzoni. – Locatelli - Tiana

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Segretario Generale, Dott. Paolo Codarri per l'illustrazione del contenuto della proposta di deliberazione. Apre quindi la fase di dibattito, alle quale seguono alcune puntualizzazioni del Segretario. Nel corso della trattazione rientrano i Consiglieri Colombo G., Fortino e Romeo. Presenti 34 assenti 7: Castelli, Cattaneo, Chirico, Fusi, Licini, Parisi e Pasquini.

Dopo numerosi interventi, il Presidente Marelli pone in votazione la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Le facoltà riconosciute alle Pubbliche Amministrazioni in materia di assunzioni di personale sono regolate da un insieme di norme sia prescrittive che di indirizzo generale, oggetto negli ultimi anni di modifiche in senso restrittivo. Infatti da tempo, nell'ottica di rafforzare gli obiettivi di controllo e contenimento della spesa pubblica, il legislatore si è ispirato ad una politica di rigore introducendo sempre più vincoli alle facoltà degli enti in materia di assunzioni;

Nella predisposizione del programma triennale di fabbisogno di personale, la prima norma a carattere generale in materia di programmazione e gestione delle risorse umane è rinvenibile nell'art. 6 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i.;

Il D. Lvo n. 267/2000 all'art. 91 prevede poi che "(..) Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

L'art. 5 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i. prevede che ".. spettano in via esclusiva ai dirigenti, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista dai CCNL, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro";

Alle citate norme che individuano le rispettive competenze interne alle Amministrazioni si aggiungono quelle a contenuto più ristrettivo relative alle spese per le assunzioni di personale che impongono agli enti, prima di procedere ad assunzioni a qualsivoglia titolo, quanto segue:

- 1. Rispetto del patto di stabilità –di cui all'art. 76 c. 4 del D.L. n. 112/2008, convertito in L.133/2008 e modificato da ultimo dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012;
- 2. <u>Riduzione della spesa</u> Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato da ultimo dall'art. 14 c. 7 del D.L. n. 78/2010;
- 3. <u>Rispetto della percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti</u> Ai sensi del c. 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 come modificato da ultimo dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012;

Nel caso di rispetto dei vincoli di cui sopra, è possibile procedere ad assunzioni come segue:

• "...(..) i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (percentuale così elevata dal D.L.n. 16/2012 convertito in L. 44/2012). Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai

fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari";

• Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Assunzioni di personale a tempo determinato - Ai sensi del comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 come modificato da ultimo dalla L. n. 44/2012 "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato (..) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali (previsione inserita con L. 183/2011 art. 4 c. 102) e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.(..) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale". La Corte dei Conti, con pareri e/o deliberazioni adottati da diverse sezioni (Lombardia n. 36/2012, Campania n. 493/2011 e 497/2011, Marche n. 6/2012 e Toscana n. 6/2012) ha precisato che le assunzioni avvenute ex artt. 90 e 110 del D. L.vo n.267/2000 vanno incluse nel campo di applicazione di cui all'articolo 9 c. 28 e quindi rientrino nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009;

Trattenimenti in servizio - I limiti alle facoltà assunzionali degli enti infine, devono essere correlati anche a quanto disposto dall'art. 9, comma 31, del citato D.L. n. 78/2010 che stabilisce che al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (v. art. 16 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 503) possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

Oltre al rispetto delle disposizioni di cui sopra, ai fini di procedere a nuove assunzioni è necessario che il Comune:

- a) abbia effettuato la ricognizione di eventuali eccedenze di personale come previsto dall'art. 33 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i.;
- b) abbia approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo. n. 196/2006;
- c) abbia adottato il Piano della performance ex art. 10 c. 5 del D. L.vo n. 150/2010;

Premesso quanto sopra e preso atto dei limiti entro cui occorre muoversi ai fini di dare corso a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che determinato;

Vista la nota in data 9 maggio 2013 prot. 27786 (All. 1) con la quale il responsabile del Settore Finanziario, Società Partecipate - Gare e Contratti ha comunicato che, ai fini della predisposizione del programma triennale del fabbisogno di personale, non sussistono spazi finanziari che consentano l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 c. 557 della legge 296/2006 e dato atto che la stessa nota è stata trasmessa ai dirigenti via mail in data 10 maggio 2013;

Ritenuto che per il triennio 2013/2015 il competente servizio gestione risorse umane potrà autorizzare – su parere favorevole e previa richiesta del dirigente del settore interessato – la mobilità verso l'esterno di personale comunale con o senza sostituzione (su conforme parere del dirigente presso cui presta servizio il dipendente interessato alla mobilità in uscita) con altra mobilità di personale in entrata e in ogni caso senza incremento di spesa a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che con deliberazione n. 36 del 19 marzo 2012 avente ad oggetto "Rilevazioni delle possibili eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. L.vo n. 165/2001" la Giunta Comunale ha dato atto che, a seguito della ricognizione effettuata dai dirigenti, non risultano attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;

Vista la deliberazione n. 137 del 25/10/2010 avente ad oggetto: "Revisione dotazione organica";

Dato atto inoltre che con provvedimento in data 27/06/2011 ID n. 5879725 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia;

Dato atto altresì che:

- per l'anno 2012 questo Comune ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità, come risulta dalla attestazione rilasciata dal dirigente del Settore Finanziario, Società Partecipate Gare e Contratti in data 21/03/2013 prot. int. n. 19896 (All. 2);
- per l'anno 2012 l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, calcolato ai sensi dell'art. 76 c. 7 D.L. 112/2008 è pari al 30.44% come da attestazione rilasciata dal dirigente del Settore Finanziario, Società Partecipate Gare e Contratti in data 21/03/2013 prot. int. n. 19630 (All. 3) e che sono stati rispettati gli obblighi di riduzione delle spese di personale nel 2012 (ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006 s.m.i.) come da attestazione del responsabile del Settore Finanziario, Società Partecipate, Gare e Contratti in data 21/03/2013 prot. int. n. 19896;
- ai fini della predisposizione del programma triennale del fabbisogno di personale, non sussistono spazi finanziari che consentano l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 c. 557 della legge 296/2006 come da attestazione del dirigente del Settore Finanziario, Società Partecipate Gare e Contratti in data 9 maggio 2013 prot. 27786;

Vista l'attestazione del dirigente Settore Finanziario, Società Partecipate - Gare e Contratti in data in data 9 maggio 2013 prot. 27786 relativa alle spese per nuove assunzioni di personale a tempo determinato per l'anno 2013 (subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione 2013):

Premesso quanto sopra,

Visti il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; Visto, l'art. 42 decreto legislativo 267/2000;

Vista le legge n. 220/2010;

Visto il D. L.vo n. 150/2009 e il D. L.vo n. 165/2001;

Visto l'art. 1 c. 557, 558, 537 della L. n. 296/2006;

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche nella L. 122/2010;

Visto il D.L. n. 112/2008 convertito il L. 133/2008 come modificato dal D.L. 16/2012 convertito il L. 44/2012;

Visto il D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con n 27 voti favorevoli e 7 astenuti (Bettega, Bodega, Colombo G., De Capitani, Locatelli, Parolari e Siani)

DELIBERA

- 1) di disporre che nel corso del triennio 2013/2015 il Comune di Lecco- in vigenza della normativa di cui sopra non potrà dare corso a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- 2) di autorizzare per il triennio 2013/2015 e fatte salve diverse e successive disposizioni di legge i dirigenti competenti di dare corso a nuove assunzioni a tempo determinato, al fine di far fronte a sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto o per esigenze temporanee e straordinarie dei servizi nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci e di quanto disposto per l'anno 2013 nella nota a firma del dirigente del Settore Finanziario, Società Partecipate Gare e Contratti in data 9 maggio 2013 prot. 27786, oltre che della percentuale di spesa di cui al c. 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010;
- 3) il competente servizio gestione risorse umane potrà autorizzare su parere favorevole e previa richiesta del dirigente del settore interessato la mobilità verso l'esterno di personale comunale con o senza sostituzione (su conforme parere del singolo dirigente) con altra mobilità di personale in entrata e in ogni caso senza incremento di spesa a carico del bilancio dell'ente;
- 4) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento saranno contenute nell'ambito delle disponibilità dei bilanci 2013/2015 e che per l'anno 2012:
 - questo Comune ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità, come risulta dalla attestazione rilasciata dal dirigente del Settore Finanziario, Società Partecipate Gare e Contratti in data 21/03/2013 prot. int. n. 19896;
 - l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, calcolato ai sensi dell'art. 76 c. 7 D.L. 112/2008 è pari al 30.44% come da attestazione rilasciata dal dirigente del Settore Finanziario, Società Partecipate Gare e Contratti in data 21/03/2013 prot. int. n. 19630 e sono stati rispettati gli obblighi di riduzione delle spese di personale nel 2012 (ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006 s.m.i.) come da attestazione del responsabile del Settore Finanziario, Società Partecipate, Gare e Contratti in data 21/03/2013 prot. int. n. 19896;

***Comme

- 5) di prendere atto dell'attestazione in data 9 maggio 2013 prot. 27786 relativa alla spese di personale per nuove assunzioni a tempo determinato per l'anno 2013 (subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione 2013);
- 6) di dare atto che con nota in data 13 maggio 2013 prot. 28000 è stata data relativa informazione alla RSU e OO.SS. con riferimento al punto 1 della parte dispositiva della presente deliberazione.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione prot. int. n. 28182 del 13 maggio 2013, avente ad oggetto: "Programma delle assunzioni per il triennio 2013/2015"

Lecco, 13 maggio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Paola Codarri

ALLEGATO AL VERBALE N. 12 DEL 20.05.2013

Parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Programma delle assunzioni per il triennio 2013-2015 – prot. 28182 del 13.05.2013"

Il Collegio dei Revisori

- > Presa visione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Programma delle assunzioni per il triennio 2013-2015":
- > Considerata la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448;
- > Preso atto che con la presente proposta di deliberazione viene approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015:
- > Considerato che la presente proposta dispone che nel triennio 2013/2015 non si potrà dar corso a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, come risulta altresi dall'attestazione del dirigente del Settore emessa in data 09.05.2013 prot. 27786:
- > Richiamato quanto previsto dall'attuale quadro normativo in materia di spesa per il personale e dall'art 76 della Legge 133/2008 e successive modifiche che impone agli Enti locali di non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza della spesa di personale sia pari o superiore al 50% della spesa corrente;
- > Appurato che per l'anno 2012 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è inferiore al 50% e si colloca al 30,44%;
- > Visto l'art 19 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448;

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Programma delle assunzioni per il triennio 2013-2015".

Lecco, 20.05.2013

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giovanni Perego

Dott. Giuseppe Maffei Louis fenges

Dott. Francesco Galli Town July





Lecco, 09 maggio 2013

Protocollo n. 27786 MB/va

Settore finanziario, società partecipate gare e contratti

Servizio Contabilità del Personale

Tel. 0341.481245 - Fax 0341.286874 e-mail: paghe@comune.lecco.it

Responsabile del procedimento: Viviana Aldeghi

Riferimento: Classificazione: 3.2 Al Segretario Generale Dott. Paolo Codarri

Sede

OGGETTO: Limiti assunzionali triennio 2013-14-15.

Al fine della predisposizione del documento di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013-14-15 si comunica che non sussistono spazi finanziari che consentano l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, co. 557, legge 296/2006.

L'eventuale assunzione di personale a tempo determinato, per una spesa di euro 49.000,00 annui (pari al limite massimo calcolato ai sensi dell'art. 9, co. 28, dl 78/2010) può essere autorizzata solo a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 nei limiti dei relativi stanziamenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SETTORE





Protocollo interno n. 19896

Settore finanziario, società partecipate gare e contratti Servizio Contabilità del Personale

OGGETTO: Art. 1, co. 557, legge 27.12.2006, n. 296 – attestazione 2012.

Il sottoscritto Michele Brivio, in qualità di direttore del settore in intestazione,

Visto l'art. 1 co. 557, legge 27.12.2006, n. 296 ai sensi del quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b| razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

Quantificate le spese di personale rilevanti ai sensi del comma sopraccitato sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio 2012, così come determinate a seguito dell'adozione della determinazione di riaccertamento dei residui, n. 151 del 14.03.2013;

Atteso che la verifica è da effettuare con riferimento alle risultanze dell'esercizio immediatamente precedente come meglio evidenziato dalle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2 del 12/01/2010 e n. 3 del 21/01/2010;

Richiamata la determinazione della Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 9 del 16/04/2010 che definisce le componenti incluse nel calcolo della spesa di personale;

attesta

il rispetto, per l'esercizio finanziario 2012, delle disposizioni di cui l'art. 1, co. 557, legge 27.12.2006, n. 296.

Lecco, 21.03.2013

IL DIRETTORE DEL SETTORE





Protocollo interno n. 19630 Settore finanziario, società partecipate gare e contratti Servizio Contabilità del Personale

OGGETTO: art. 76, co. 7, d.l. del 25 giugno 2008 n. 112 – attestazione 2012.

Il sottoscritto Michele Brivio, in qualità di direttore del settore in intestazione,

Visto l'art. 76, co. 7, d.l. 112/2008 e s.m.i., secondo cui "è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. [...]Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. [...] Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; [...];

Richiamata la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 27/CONTR/2011 del 12.05.2011 che stabilisce:

- a) "per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 [...], deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica "(in applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010);
- b) "per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio";
- c) "i contratti collettivi ai quali fa riferimento il comma 557 ai fini dell'esclusione dal computo della spesa assoggettata al limite sono costituiti dai contratti collettivi nazionali, e dalla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali per i quali è previsto un tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote di monte salari";

Considerato che con la citata deliberazione il Collegio ritiene "necessario accedere ad una nozione più ampia di spesa di personale, che vada oltre la rappresentazione in bilancio e tenga conto, nei limiti tracciati dal nuovo testo del comma 557, della spesa del personale impiegato in organismi esterni oltre che di tutte le componenti escluse";



Viste le risultanze contabili della gestione 2012 con riguardo agli impegni per le spese di personale ed agli impegni per le spese correnti, così come desumibili dalla determinazione di riaccertamento dei residui n. 151 del 14.03.2013;

Dato atto che nel computo delle spese di personale vengono considerate le spese sostenute a tale titolo dalle società partecipate rilevate nei bilanci 2011, non essendo, alla data odierna, ancora disponibili i bilanci 2012;

Atteso che la quantificazione della spesa di personale degli organismi partecipati è effettuata sulla base delle quote di partecipazione del Comune al capitale degli stessi;

attesta

che il rapporto spese di personale/spese correnti, calcolato ai sensi dell'art. 76, co. 7, d.l. 112/2008 e s.m.i. e secondo i criteri indicati nella deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 27/CONTR/2011, per l'anno 2012, è pari al 30,44%.

Lecco, 20.03.2013

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Alfredo Marelli

IL SEGRETARIO GENERALE Padlo Codarri

Anicu Marci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17.06. (3 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 02.04.13 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 14.06, 13

IL SEGRETARIO COMUNALE Paolo Codarri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE Paolo Codarri